



# COMUNE DI GIOVINAZZO

Provincia di BARI

**Ordinanza n. 201 del 3 novembre 2009**

## IL SINDACO

**Premesso** che:

- con la ripresa della stagione olearia 2009/2010 saranno riattivati gli impianti di molitura delle olive, per cui saranno prodotte, come residui di lavorazione, acque di vegetazione e sanse umide;
- queste ultime, per elevata acidità e alto contenuto di materiale organico, se scaricate nei tronchi fognari, possono arrecare danni alle condutture e provocare gravi alterazioni nel processo depurativo, in seno all'impianto centralizzato di depurazione;
- le stesse, ai sensi della Legge n. 574 dell'11/11/96, dell' art. 112 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e del Regolamento Regionale n. 27/2007, possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad uso agricolo, previa comunicazione all'autorità sindacale entro 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni;
- l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide disciplinata dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 e dal Regolamento Regionale n. 27/2007, è esclusa ai sensi dell'art. 185, comma 1, parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" dal campo di applicazione della medesima parte IV;

**Ritenuto** di emettere ordinanza di divieto di scarico di acque di vegetazione, sanse umide e residui rivenienti dalla lavorazione meccanica delle olive nella rete fognaria urbana;

**Vista** la Legge 11 novembre 1996, n. 574;

**Visto** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 6 luglio 2005;

**Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**Visto** l'art. 50, comma 5 del D. Leg.vo 18/08/2000, n. 267;

## ORDINA

con effetto immediato, il divieto assoluto di scaricare acque di vegetazione, sanse umide e residui rivenienti dalla lavorazione meccanica delle olive nella rete fognaria urbana.

Ferme restando le sanzioni amministrative di cui all'art. 8 della Legge 574/96, chiunque effettui l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e/o delle sanse umide al di fuori dei casi e delle procedure previste dal Regolamento Regionale n. 27/2007 ovvero non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11 del medesimo regolamento regionale, è punito, penalmente, con l'ammenda da euro 1.500,00 a euro 10.000,00 o con l'arresto fino ad un anno, ex articolo 137, comma 14 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e art. 11, comma 3 del Regolamento Regionale n. 27/2007.

Copia della stessa ordinanza dovrà essere affissa all' Albo Pretorio del Comune e, nelle strade cittadine, mediante manifesti murali, notificata ai titolari e ai conduttori dei frantoi oleari e trasmessa agli enti incaricati del controllo dell'ottemperanza alla presente ordinanza e alle norme tecniche stabilite dalle normative vigenti: A.R.P.A. Puglia - Dipartimento Provinciale di Bari, Provincia di Bari – Servizio Polizia Provinciale, Acquedotto Pugliese, ASL BA – Dipartimento di Prevenzione, Polizia Municipale, Comando Carabinieri – Stazione di Giovinazzo, Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Bari.

Responsabile del procedimento: ing. Daniele Carrieri, Settore *Urbanistica e Ambiente*

IL SINDACO

Prof. Antonio Natalicchio